

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (63)445

Vol. 1963/0119

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA COMMISSIONE

III/COM(63) 445 def.

Bruxelles, 18 novembre 1963

Orig.: F

PROPOSTE DI DECISIONI DEL CONSIGLIO

relative alla concessione di contingenti tariffari
ad alcuni Stati membri in virtù
dell'articolo 25, paragrafo 1 del Trattato

1a fase

(presentate dalla Commissione al Consiglio)

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla concessione di un contingente tariffario alla Repubblica federale di Germania per i fegati di bovini per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati (voce doganale ex 30.01 A I)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 25, paragrafo 1,

vista la lettera del 3 luglio 1963 con la quale la Repubblica federale di Germania ha chiesto la concessione di un contingente tariffario di 70 tonnellate al dazio dell' 1,5% per i fegati di bovini per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati, della voce ex 30.01 A I della tariffa doganale comune e compresa nell'elenco C allegato al Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1961, i fegati di bovini per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati, erano importati nella Repubblica federale di Germania in esenzione da dazio, mentre il dazio della tariffa doganale comune è del 10% ;

considerando che dai dati forniti dalla Repubblica federale di Germania a sostegno della sua domanda risulta che, per i prodotti di cui trattasi, negli ultimi anni le cifre relative al consumo, alla produzione interna, alle importazioni da paesi terzi e dagli Stati membri hanno segnato la seguente evoluzione :

.../...

	1960	1961	1962	1963
	- in tonnellate -			

Consumo	85,3	87,1	105	
Produzione interna	-	-	-	-
Importazioni da paesi terzi	47	49,1	64,4	12,2(primo semestre
Importazioni dagli altri Stati membri	38,8	38	38,8	21,4(primo semestre
di cui : <u>Paesi Bassi</u>	36,4	36,4	36,4	20,5(primo semestre

e che le esportazioni sono irrilevanti ;

considerando che la Repubblica federale di Germania non produce i fegati di bovini sopra descritti e che la produzione degli altri Stati membri è insufficiente per coprire il suo fabbisogno ;

considerando che, secondo i dati statistici degli ultimi tre anni, le importazioni di fegati di bovini per usi opoterapici, essiccati, anche polverizzati, nella Repubblica federale di Germania in provenienza da paesi terzi rappresentano in media il 58, circa delle importazioni totali ; che, mancando una produzione nazionale, l'approvvigionamento della Repubblica federale di Germania dipende pertanto tradizionalmente, per una parte notevole, da importazioni provenienti da paesi terzi ;

considerando che la concessione di un contingente tariffario ad un solo Stato membro ai sensi dell' articolo 25 costituisce una deroga al ritmo normale della progressiva instaurazione della tariffa doganale comune, per ovviare agli inconvenienti che possono risultare nell' approvvigionamento di uno Stato membro per effetto del progressivo passaggio al regime comunitario dal regime tariffario nazionale praticato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune ;

.../...

considerando che, nell' esercizio del suo potere di valutazione in materia di contingenti tariffari, il Consiglio, in conformità dello articolo 29, deve, tendo conto anche delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 9, prendere in considerazione gli aspetti essenziali che caratterizzano la situazione dei prodotti in oggetto dal punto di vista tanto dello Stato membro richiedente quanto della Comunità come tale ;

considerando che, per quanto riguarda i fegati di bovini per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati, la domanda della Repubblica federale di Germania si riferisce ad esigenze dell' industria farmaceutica, particolarmente per quanto riguarda la produzione di preparati (a base di fegato) di alta qualità che, dato il loro uso, devono essere mantenuti ad un livello di prezzo possibilmente basso ; che d'altra parte si riscontra nella Comunità, e più particolarmente nel Regno dei Paesi Bassi, una produzione di fegati di bovini per usi opoterapici atta a coprire largamente il fabbisogno della Repubblica federale di Germania ; che i dati relativi alle importazioni dello Stato membro richiedente nel primo semestre 1963 rivelano d'altronde per la prima volta una prevalenza delle importazioni dagli altri Stati membri rispetto a quelle da paesi terzi ;

considerando che gli inconvenienti riscontrati per questi prodotti dallo Stato membro richiedente, sembrano pertanto in diminuzione, ma conservano non di meno una certa importanza ; che, tenendo conto in particolar modo delle necessità di garantire l'approvvigionamento della Comunità per questa materia di base, tali inconvenienti sembrano giustificare una deroga agli imperativi di una pronta instaurazione delle tariffe doganale comune ;

considerando che da una stima basata sulle cifre sopra menzionato si puo' dedurre che nel 1964 il fabbisogno totale di importazione della Repubblica federale di Germania per i fegati di bovini sarà dell'ordine di 100 tonnellate circa ; che le importazioni dagli altri Stati membri

.../...

potranno raggiungere 50 tonnellate circa ; che nel 1964 il fabbisogno di importazione da paesi terzi sarà pertanto pari a :

50 tonnellate per i fegati di bovini per usi
opoterapici, essiccati, anche polverizzati ;

considerando che, data la funzione dei contingenti tariffari, il dazio del contingente dev' essere fissato tenendo conto della necessità di giungere all' attuazione dell' Unione Doganale ; che bisogna pertanto considerare in special modo l'attuale grado di attuazione del Mercato comune e lo sforzo che dev' essere compiuto dallo Stato membro richiedente per la voce tariffaria di cui trattasi ; che nella fattispecie tale sforzo deve tendere a colmare un divario di 10 punti tra il dazio di base dello Stato membro richiedente e il dazio della tariffa doganale comune ;

considerando che il Consiglio deve tener conto anche della situazione particolare di ciascun prodotto per il quale viene richiesto un contingente tariffario ;

considerando che tenendo conto della situazione sopra descritta sembra pertanto opportuno fissare per i prodotti in causa un dazio che possa ovviare agli inconvenienti riscontrati dallo Stato membro richiedente, semprechè cio' sia compatibile con la progressiva instaurazione della tariffa doganale comune, che in questo caso non dovrebbe essere troppo differita ; che le precedenti considerazioni e la necessità di garantire uno sviluppo razionale della produzione di questa materia di base nella Comunità inducono a prevedere per questo contingente tariffario un dazio pari alla metà del ravvicinamento finora operato verso la tariffa doganale comune, e cio' a partire dal periodo immediatamente precedente tale ravvicinamento;

considerando che, per i fegati di bovini per usi opoterapici, essiccati, anche polverizzati, un volume del contingente pari a 50 tonnellate sembra pertanto adeguato ; che la metà dello sforzo di ravvicinamento

.../...

calcolato sulla base sopra stabilita induce a fissare il dazio al 2,4% ;

considerando che, sulla base della situazione d'insieme sopra descritta nei suoi elementi essenziali si puo' concludere che il contingente tariffario cosi' stabilito non supera i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attività a detrimento di altri Stati membri, soprattutto a causa dello sfalsamento delle posizioni concorrenziali che verrebbe a crearsi al livello dei prodotti finiti ;

considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che gli Stati membri applichino alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni da paesi terzi ; che, pertanto, l'apertura di un contingente tariffario per le importazioni provenienti da paesi terzi non è ammissibile ad un dazio inferiore a quello applicato alle importazioni provenienti dagli altri Stati membri ;

considerando che la funzione dei contingenti tariffari sopra descritta implica che, ai sensi dell' articolo 25, paragrafo 1, questi possono essere concessi unicamente per coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici dello Stato membro interessato, esclusa qualsiasi riesportazione nello stato in cui i prodotti risultano importati ;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata ad introdurre un contingente tariffario al dazio del 2,4% per le importazioni provenienti da paesi terzi e per l'utilizzazione nel suo territorio, di fegati di bovini per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati, della voce ex 30.01 A I della tariffa doganale comune, per unquantitativo massimo di 50 tonnellate.

.../...

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile ai prodotti importati nei limiti di tale contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri e accompagnati da certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 1964.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio,

Il Presidente,

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla concessione di un contingente tariffario alla Repubblica federale di Germania per le polveri di ferro o di acciaio, gregge (voce doganale ex 73.05 A)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 25, paragrafo 1,

visti la lettera del 3 luglio 1963 e il telex del 5 novembre 1963 con i quali la Repubblica federale di Germania ha chiesto la concessione di un contingente tariffario di 8.600 tonnellate al dazio del 3,75% per le polveri di ferro o di acciaio, gregge, della voce ex 73.05 A della tariffa doganale comune e compresa nello elenco C allegato al Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1961, le polveri di ferro o di acciaio, gregge, erano importate nella Repubblica federale di Germania ad un dazio del 3%, mentre il dazio della tariffa doganale comune è dell' 8% ;

considerando che dai dati forniti dalla Repubblica federale di Germania a sostegno delle sue domande risulta che, per i prodotti in cause, negli ultimi anni i dati relativi al consumo, alla produzione interna, alle importazioni da paesi terzi e dagli altri Stati membri hanno segnato la seguente evoluzione :

.../...

	1960	1961	1962	1963
	- in tonnellate -			

Consumo	12.000	13.500	13.000	
Produzione interna	6.000	6.000	6.000	
Importazioni da paesi terzi	5.998	7.289	6.480	4.400 (8 mesi)
Importazioni dagli altri Stati membri	314	369	351	331 (8 mesi)
di cui :				
Francia	143	108	195	86
				(1° semestre)

e che le esportazioni sono irrilevanti e riguardano qualità di polveri non contemplate nel contingente tariffario richiesto ;

considerando che nella Repubblica federale di Germania la produzione di polveri di ferro o di acciaio, gregge, raggiunge soltanto il 45% delle necessità e che la produzione degli altri Stati membri è insufficiente per coprire il suo fabbisogno ;

considerando che, secondo i dati statistici degli ultimi tre anni, le importazioni di polveri di ferro o di acciaio, gregge, nella Repubblica federale di Germania in provenienza da paesi terzi rappresentano in media oltre il 95% delle importazioni totali ; che, data l'insufficienza della produzione nazionale, l'approvvigionamento della Repubblica federale di Germania dipende pertanto tradizionalmente, per una parte considerevole, da importazioni provenienti da paesi terzi ;

considerando che la concessione di contingenti tariffari ad un solo Stato membro ai sensi dell' articolo 25 costituisce una deroga al ritmo normale della progressiva instaurazione della tariffa doganale comune, per ovviare agli inconvenienti che possono risultare nell' approvvigionamento di uno Stato membro per effetto del progressivo passaggio al regime comunitario dal regime tariffario nazionale praticato anteriormente al primo ravvicinamento ;

considerando che, nell' esercizio dei suoi poteri di valutazioni in materia di contingenti tariffari, il Consiglio, in conformità dello articolo 25 del Trattato che dev' essere applicato ispirandosi agli orientamenti dell' articolo 29, deve, tenendo conto anche delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 9, prendere in considerazione gli aspetti essenziali che caratterizzano la situazione dei prodotti in oggetto dal punto di vista tanto dello Stato membro richiedente quanto della Comunità come tale ;

considerando che per quanto riguarda le polveri di ferro o di acciaio, gregge, la domanda della Repubblica federale di Germania si riferisce a polveri di qualità particolari, ottenute per elettrolisi e destinate alla fabbricazione di oggetti speciali per sinterizzazione; che le importazioni di tali polveri in provenienza da paesi terzi sono attualmente soggette ad un dazio del 5,5%, mentre anteriormente al primo ravvicinamento verso la tariffa doganale comune, la tariffa doganale tedesca prevedeva un dazio del 3% (e del 4% nel 1957) ; che, data la situazione particolare di tali prodotti, questo aumento sembra costituire un onere tutt' altro che trascurabile, anche se va notato che non rappresenta una caratteristica esclusiva dei prodotti in causa ; che, anche se per qualità particolari considerate la produzione comunitaria è limitata, essa può non di meno soddisfare fino ad un certo punto alle esigenze della Repubblica federale di Germania, che d'altronde ha una produzione interna che supera il 40% del fabbisogno totale ; che inoltre non è esclusa una certa intercambiabilità tra le qualità di polveri prodotte nella Comunità e quelle considerate nella domanda della Repubblica federale di Germania ;

considerando pertanto che gli inconvenienti riscontrati dallo Stato membro richiedente per le polveri di cui trattasi non sembrano gravi ; che, tenendo conto della necessità di garantire l'approvvigionamento della Comunità per questa materia di base, tali inconvenienti sembrano tuttavia giustificare una deroga agli imperativi di una pronta instaurazione della tariffa doganale comune ;

.../...

considerando che nell' ultimo trimestre di ogni anno le importazioni aumentano notevolmente e rappresentano in questi ultimi anni quasi il 40% delle importazioni totali ; che il fabbisogno totale d'importazione della Repubblica federale di Germania nel 1963 puo' pertanto essere valutato a 8.300 tonnellate circa ; che, tenendo conto delle sempre maggiori esigenze, nel 1964 tale fabbisogno potrà raggiungere il livello di 8.600 tonnellate ; che le importazioni dagli altri Stati membri possono essere valutate a 600 tonnellate ; che per il 1964 il fabbisogno d'importazione da paesi terzi sarà pertanto di 8.000 tonnellate circa per le polveri di ferro o di acciaio, gregge ;

Considerando che, data la funzione dei contingenti tariffari, il dazio del contingente dev' essere fissato tenendo conto della necessità di raggiungere l'attuazione dell' Unione Doganale ; che bisogna pertanto considerare in special modo l'attuale grado di attuazione del mercato comune e lo sforzo che dev' essere compiuto dallo Stato membro richiedente per la voce tariffaria di cui trattasi ; che nella fattispecie tale sforzo deve colmare un divario di 4 punti tra il dazio di base dello Stato membro richiedente e il dazio della tariffa doganale comune, e che, rispetto alla situazione anteriore al primo ravvicinamento, il divario da colmare è di 5 punti ;

considerando che il Consiglio deve tener conto anche della situazione particolare di ciascun prodotto per il quale viene richiesto un contingente tariffario ;

considerando che, tenendo conto della situazione sopra descritta, sembra dunque opportuno prevedere un dazio che possa ovviare agli inconvenienti riscontrati dallo Stato membro richiedente, semprechè cio sia compatibile con la progressive instaurazione della tariffa doganale comune, che nella fattispecie non dovrebbe essere troppo differita ; che le precedenti considerazioni e la necessità di garantire uno sviluppo razionale della produzione di queste materie

.../...

di base nella Comunità inducono a prevedere per questo contingente tariffario un dazio pari alla metà del ravvicinamento già operato verso la tariffa doganale comune, e cio' a partire dal periodo immediatamente precedente detto ravvicinamento ;

considerando che, per le polveri di ferro o di acciaio gregge, un volume del contingente pari a 8.000 tonnellate sembra pertanto adeguato ; che la metà del ravvicinamento calcolato sulla base sopra stabilita induce a fissare il dazio del contingente al 4% ;

considerando che, sulla base della situazione d'insieme sopra descritta nei suoi elementi essenziali, si può concludere che il contingente tariffario così stabilito non supera i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attività a detrimento di altri Stati membri, a causa soprattutto dello sfalsamento delle posizioni concorrenziali che verrebbe a crearsi al livello dei prodotti finiti ;

considerando che la progressiva attuazione del Mercato comune implica che ciascuno Stato membro applichi alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni da paesi terzi ; che, pertanto, l'apertura di un contingente tariffario per le importazioni provenienti da paesi terzi non è ammissibile ad un dazio inferiore a quello applicato alle importazioni provenienti dagli altri Stati membri ;

considerando che la funzione dei contingenti tariffari sopra descritta implica che questi possono essere concessi ai sensi dello articolo 25, paragrafo 1, soltanto per coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici dello Stato membro interessato, esclusa qualsiasi riesportazione nello stato in cui i prodotti risultano importati ;

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata ad introdurre un conringente tariffario al dazio del 4% per le importazioni da paesi terzi e per l'utilizzazione nel suo territorio di polveri di ferro o di acciaio, gregge, della voce ex 73.05 A della tariffa doganale comune, per un quantitativo massimo di 8.000 tonnellate.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile ai prodotti importati nei limiti di tale contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri e accompagnati da certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 1964.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio,

Il Presidente,

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla concessione di un contingente tariffario ai Paesi Bassi per le polveri di ferro o di acciaio (voce doganale 73.05 A)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 25, paragrafo 1,

vista la lettera del 10 luglio 1963 con la quale il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto la concessione di un contingente tariffario di 1.500 tonnellate esente da dazio per le polveri di ferro o di acciaio della voce 73.05 A della tariffa doganale comune e compresa nello elenco C allegato al Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1961, le polveri di ferro o di acciaio erano importate nel Regno dei Paesi Bassi in esenzione da dazio, mentre il dazio della tariffa doganale comune è dell' 8% ;

considerando che dai dati forniti dal Regno dei Paesi Bassi a sostegno della sua domanda risulta che, per i prodotti di cui trattasi, negli ultimi anni le cifre relative al consumo, alla produzione interna, alle importazioni da paesi terzi e dagli altri Stati membri ed alle esportazioni hanno segnato la seguente evoluzione :

.../...

- in tonnellate -				
	1960	1961	1962	1963
Consumo	1.570	1.010	1.135	
Produzione interna	-	-	-	-
Importazioni da paesi terzi	1.528	937	1.245	1.133 (8 mesi)
Importazioni dagli altri Stati membri	125	187	318	166 (8 mesi)
di cui :				
R.F. di Germania	103	165	287	129 (1° semestre)
Esportazioni	184	115	428	67 (8 mesi)

considerando che il Regno dei Paesi Bassi non produce polveri di ferro o di acciaio e che la produzione degli altri Stati membri è insufficiente per coprire il suo fabbisogno ;

considerando che, secondo i dati statistici degli ultimi tre anni, le importazioni di polveri di ferro o di acciaio nel Regno dei Paesi Bassi in provenienza da paesi terzi rappresentano in media oltre 1,85% delle importazioni totali ; che, data l'assenza di una produzione nazionale, l'approvvigionamento del Regno dei Paesi Bassi dipende pertanto tradizionalmente, per una parte notevole, da importazioni provenienti da paesi terzi ;

considerando che la concessione di contingenti tariffari ad un solo Stato membro in conformità dell' articolo 25 costituisce una deroga al ritmo normale della progressiva instaurazione della tariffa doganale comune, per ovviare agli inconvenienti che possono risultare nell' approvvigionamento di uno Stato membro per effetto del progressivo passaggio al regime comunitario dal regime tariffario nazionale praticato anteriormente al primo ravvicinamento ;

.../...

considerando che, nell' esercizio del suo potere di valutazione in materia di contingenti tariffari, il Consiglio, in conformità dello articolo 25 del Trattato che dev' essere applicato ispirandosi agli orientamenti dell' articolo 29, deve, tenendo conto anche delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 9, prendere in considerazione gli aspetti essenziali che caratterizzano la situazione dei prodotti in oggetto dal punto di vista tanto dello Stato membro richiedente quanto della Comunità come tale ;

considerando che, per quanto riguarda le polveri di ferro o di acciaio, la domanda del Regno dei Paesi Bassi si riferisce essenzialmente a polveri di qualità particolari che servono alla copertura di barre per la saldatura, la cui incidenza al livello dei prodotti finiti è tutt'altro che trascurabile ; che se per qualità particolari considerate la produzione comunitaria è qualitativamente insufficiente, essa è pur sempre in grado di coprire una parte non trascurabile del fabbisogno del Regno dei Paesi Bassi ;

considerando pertanto che gli inconvenienti riscontrati dallo Stato membro richiedente per le polveri in causa non sembrano gravi ; che tenendo conto della necessità di garantire l'approvvigionamento della Comunità per questa materia di base, tali inconvenienti sembrano tuttavia giustificare una deroga agli imperativi di una pronta instaurazione della tariffa doganale comune ;

considerando che, sulla base di quanto precede, nel 1964 il fabbisogno totale di importazioni del Regno dei Paesi Bassi può essere valutato a 2.100 tonnellate circa ; che le importazioni dagli altri Stati membri saranno di 350 tonnellate circa ; che le esportazioni sembrano in regresso ; che il fabbisogno di importazione di polveri di ferro o di acciaio in provenienza da paesi terzi sarà dunque nel 1964 di 1.500 tonnellate circa ;

.../...

considerando che, data la funzione dei contingenti tariffari, il dazio del contingente dev' essere fissato tenendo conto della necessità di raggiungere l'attuazione dell' Unione Doganale ; che bisogna pertanto considerare in special modo l'attuale grado di attuazione del Mercato comune e lo sforzo che dev' essere compiuto dallo Stato membro richiedente per la voce tariffaria di cui trattasi ; che nella fattispecie tale sforzo deve colmare un divario di 8 punti tra il dazio di base dello Stato membro richiedente e il dazio della tariffa doganale comune ;

considerando che il Consiglio deve tener conto anche della situazione particolare di ciascun prodotto per il quale viene richiesto un contingente tariffario ;

considerando che sembra pertanto opportuno fissare un dazio atto ad ovviare agli inconvenienti riscontrati dallo Stato membro richiedente, semprechè cio' sia compatibile con la progressiva instaurazione della tariffa doganale comune, che in questo caso non dovrebbe essere troppo differita ; che le precedenti considerazioni e la necessità di garantire uno sviluppo razionale della produzione di queste materie di base nella Comunità inducono a prevedere per il contingente tariffario in oggetto un dazio pari alla metà del ravvicinamento già operato verso la tariffa doganale comune, e cio' a partire dal periodo immediatamente precedente tale ravvicinamento ;

considerando che, per le polveri di ferro o di acciaio, un volume del contingente del livello di 1.500 tonnellate sembra pertanto adeguato ; che la metà del ravvicinamento calcolato sulla base sopra stabilita induce a fissare il dazio del contingente al 2% ;

considerando che, sulla base della situazione d'insieme sopra descritta nei suoi elementi essenziali, si puo' concludere che il contingente tariffario cosi' stabilito non supera i limiti oltre i

.../...

quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attività a detrimento di altri Stati membri, a causa soprattutto dello sfalsamento delle posizioni concorrenziali che verrebbe a crearsi al livello dei prodotti finiti ;

considerando che la progressiva instaurazione del Mercato comune implica che gli Stati membri applichino alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato all' importazione dai paesi terzi ; che, pertanto, l'apertura di un contingente tariffario per le importazioni provenienti da paesi terzi non è ammissibile ad un dazio inferiore a quello applicato alle importazioni provenienti dagli altri Stati membri ;

considerando che la funzione dei contingenti tariffari sopra descritta implica che questi possono essere concessi ai sensi dell' articolo 25, paragrafo 1, soltanto per coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici dello Stato membro interessato, esclusa qualsiasi riesportazione nello stato in cui i prodotti risultano importati ;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE

Articolo 1

Il Regno dei Paesi Bassi è autorizzato ad introdurre un contingente tariffario al dazio del 2% per le importazioni provenienti da paesi terzi e per l'utilizzazione nel suo territorio di polveri di ferro o di acciaio della voce 73.05 A della tariffa doganale comune, per un quantitativo massimo di 1.500 tonnellate.

.../...

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile ai prodotti importati nei limiti di tale contingente tariffario puo' essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri e accompagnati da certificato di circolazione.

Articole 2

La presente decisione è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 1964.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio,

Il Presidente,

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla concessione di un contingente tariffario al Regno del Belgio e al Granducato del Lussemburgo per le polveri di ferro o di acciaio (voce doganale 73.05 A)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 25, paragrafo 1,

vista la lettera del 6 agosto 1963 con la quale l'Unione Economica Belgo-Lussemburghese ha chiesto la concessione di un contingente tariffario di 1.020 tonnellate al dazio dell' 1,2% per le polveri di ferro o di acciaio della voce 73.05 A della tariffa doganale comune e compresa nell' elenco C allegato al Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1961, le polveri di ferro o di acciaio erano importate nell' Unione Economica Belgo-Lussemburghese in esenzione da dazio, mentre il dazio della tariffa doganale comune è dell' 8% ;

considerando che dai dati forniti dall' Unione Economica Belgo-Lussemburghese a sostegno della sua domanda risulta che, per i prodotti di cui trattasi, negli ultimi anni i dati relativi al consumo, alla produzione interna, alle importazioni da paesi terzi e dagli altri Stati membri hanno segnato la seguente evoluzione :

.../...

	1960	1961	1962	1963
	- in tonnellate -			
Consumo	1.129	1.226	1.549	
Produzione interna	-	-	-	-
Importazioni da paesi terzi	971	1.128,6	1.398,4	513 (5 mesi)
Importazioni dagli altri Stati membri	202,9	177,4	250,6	36 (5 mesi)
<u>di cui :</u>				
R.F. di Germania	174	138	190	25

e che le sue esportazioni sono irrilevanti ;

considerando che l'Unione Economica Belgo-Lussemburghese non produce polveri di ferro o di acciaio e che la produzione degli altri Stati membri è insufficiente per coprire il suo fabbisogno ;

considerando che, secondo i dati statistici degli ultimi tre anni, le importazioni di polveri di ferro o di acciaio nell' Unione Economica Belgo-Lussemburghese in provenienza da paesi terzi rappresentano in media oltre l'85% delle importazioni totali ; che, man ando una produzione nazionale, l'approvvigionamento dell' Unione Economica Belgo-Lussemburghese dipende pertanto tradizionalmente, per una parte notevole, da importazioni provenienti da paesi terzi ;

considerando che la concessione di contingenti tariffari ad un solo Stato membro in conformità dell' articolo 25 costituisce una deroga al ritmo normale della progressiva instaurazione della tariffa doganale comune, per ovviare agli inconvenienti che possono risultare nell'approvvigionamento di uno Stato membro per effetto del progressivo passaggio al regime comunitario dal regime tariffario nazionale praticato anteriormente al primo ravvicinamento ;

.../...

considerando che, nell' esercizio del suo potere di valutazione in materia di contingenti tariffari, il Consiglio, in conformità dello articolo 25 del Trattato che dev' essere applicato ispirandosi agli orientamenti dell' articolo 29, deve, tenendo conto anche delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 9, prendere in considerazione gli aspetti essenziali che caratterizzano la situazione dei prodotti di cui trattasi dal punto di vista tanto dello Stato membro richiedente quanto della Comunità come tale ;

considerando che, per quanto riguarda le polveri di ferro o di acciaio, la domanda dell' Unione Economica Belgo-Lussemburghese si riferisce essenzialmente a polveri di qualità particolari destinate alle coperture di barre per la saldatura, la cui incidenza sul piano dei prodotti finiti non è certo trascurabile ; che se per qualità particolari considerate non esiste una produzione comunitaria qualitativamente sufficiente, questa è non di meno in grado di soddisfare fino ad un certo punto alle esigenze del Regno del Belgio e del Granducato del Lussemburgo ;

considerando pertanto che gli inconvenienti riscontrati dallo Stato membro richiedente per le polveri in oggetto non sembrano gravi ; che, tenendo conto della necessità di garantire l'approvvigionamento della Comunità per questa materia di base, tali inconvenienti sembrano tuttavia giustificare una deroga agli imperativi di una pronta instaurazione della tariffa doganale comune ;

considerando che per il 1964 il fabbisogno totale d'importazione dell' Unione Economica Belgo-Lussemburghese può pertanto essere valutato a 1.500 tonnellate circa ; che, tenendo conto delle importazioni che possono essere effettuate in provenienza da altri Stati membri, il fabbisogno d'importazione in provenienza da paesi terzi nel 1964 sarà leggermente superiore a 1.000 tonnellate ;

.../...

considerando che, data la funzione dei contingenti tariffari, il dazio del contingente dev' essere fissato tenendo conto della necessità di raggiungere l'attuazione dell' Unione Doganale ; che bisogna pertanto considerare in special modo l'attuale grado di attuazione del Mercato comune e lo sforzo che dev' essere compiuto dallo Stato membro richiedente per la voce tariffaria in oggetto ; che nella fattispecie tale sforzo deve colmare un divario di 8 punti tra il dazio di base degli Stati membri richiedenti e il dazio della tariffa doganale comune ;

considerando che il Consiglio deve tener conto anche della situazione particolare di ciascun prodotto per il quale viene richiesto un contingente tariffario ;

considerando che, tenendo conto della situazione sopra descritta, sembra opportuno prevedere per questi prodotti un dazio che possa ovviare agli inconvenienti riscontrati dallo Stato membro richiedente, semprechè cio' sia compatibile con la progressiva instaurazione della tariffa doganale comune, che in questo caso non dovrebbe essere troppo differita ; che le precedenti considerazioni e la necessità di garantire uno sviluppo razionale della produzione di queste materie di base nella Comunità inducono a prevedere per il contingente di cui trattasi un dazio pari alla metà del ravvicinamento finora operato verso la tariffa doganale comune, e cio' a partire dal periodo immediatamente precedente tale ravvicinamento ;

considerando che, per le polveri di ferro o di acciaio, un volume del contingente del livello richiesto di 1.020 tonnellate sembra pertanto adeguato ; che la metà del ravvicinamento calcolato sulla base sopra stabilita ha indotto a fissare il dazio del contingente al 2% ;

considerando che, sulla base della situazione d'insieme sopra descritta nei suoi elementi essenziali, si puo' concludere che il contingente tariffario cosi' stabilito non supera i limiti oltre

.../...

i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attività a detrimento di altri Stati membri, soprattutto a causa dello sfalsamento delle posizioni concorrenziali che verrebbe a crearsi al livello dei prodotti finiti ;

considerando che la progressiva attuazione del Mercato comune implica che ciascuno Stato membro applichi alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni da paesi terzi ; che, pertanto, l'apertura di un contingente tariffario per le importazioni provenienti da paesi terzi non è ammissibile ad un dazio inferiore a quello applicato alle importazioni provenienti dagli altri Stati membri ;

considerando che la funzione dei contingenti tariffari sopra descritta implica che questi possono essere concessi ai sensi dell' articolo 25 paragrafo 1, soltanto per coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici dello Stato membro interessato, esclusa qualsiasi riesportazione nello stato in cui i prodotti risultano importati ;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Regno del Belgio e il Granducato del Lussemburgo sono autorizzati ad introdurre un contingente tariffario al dazio del 2% per le importazioni dai paesi terzi e per l'utilizzazione nel loro territorio di polveri di ferro e di acciaio della voce 73.05 A della tariffa doganale comune, per un quantitativo massimo di 1.020 tonnellate.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile ai prodotti importati nei limiti di tale contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri e accompagnati da certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 1964.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio e al Granducato del Lussemburgo.

Fatto a Bruxelles, il

Par il Consiglio,

Il Presidente

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla concessione di un contingente tariffario
alla Repubblica federale di Germania per le colofonie
polimerizzate e ossidate e le colofonie idrogenate
(voce doganale ex 38.08 C)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e
in particolare l'articolo 25, paragrafo 1,

vista la lettera del 3 luglio 1963 con la quale la Repubblica
federale di Germania ha chiesto la concessione dei seguenti
contingenti tariffari :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume richiesto per il 1964 (in tonnellate)	al dazio di
ex 38.08 C	Colofonie polimerizzate e ossidate	7.500	0,75%
ex 38.08 C	Colofonie idrogenate	1.700	0,75%

le relative voci tariffarie figurano nell' elenco C allegato al
Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ;

vista la proposta della Commissione,

.../...

considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1961, le colofonie polimerizzate, ossidate ed idrogenate erano importate nella Repubblica federale di Germania in esenzione da dazio, mentre il dazio contrattuale della tariffa doganale comune è dell' 8% ;

considerando che dai dati forniti dalla Repubblica federale di Germania a sostegno della sua domanda risulta che, per i prodotti di cui trattasi, negli ultimi anni le cifre relative al consumo, alla produzione interna, alle importazioni da paesi terzi e dagli altri Stati membri ed alle esportazioni hanno segnato la seguente evoluzione :

	Colofonie polimerizzate e ossidate (ex 38.08 C)				Colofonie idrogenate (ex 38.08 C)			
	1960	1961	1962	1963	1960	1961	1962	1963
Consumo	8900	5400	6500		900	800	1450	
Produzione interna	0	0	0	0	0	0	0	0
Importazioni dai paesi terzi	8907	5441	6460	2571 (1° sem.)	982	879	1584	620 (1° sem.)
Importazioni dagli altri Stati membri	7	0	0	1 (1° sem.)	2	6	5	5 (1° sem.)
Esportazioni	17	93	23	1 (1° sem.)	215	111	139	61 (1° sem.)

considerando che la Repubblica federale di Germania non produce i tre tipi di colofonie sopra menzionati e che la produzione degli altri Stati membri è insufficiente per coprire il suo fabbisogno ;

.../...

considerando che, secondo i dati statistici degli ultimi tre anni, le importazioni di questi prodotti nella Repubblica federale di Germania in provenienza da paesi terzi rappresentano in media oltre il 99% delle importazioni totali ; che, mancando una produzione nazionale, l'approvvigionamento della Repubblica federale di Germania dipende pertanto tradizionalmente, per una parte considerevole, da importazioni provenienti da paesi terzi ;

considerando che la concessione di contingenti tariffari ad un solo Stato membro in conformità dell' articolo 25 costituisce una deroga al ritmo normale della progressiva instaurazione della tariffa doganale comune per ovviare agli inconvenienti che possono risultare nello approvvigionamento di uno Stato membro per effetto del progressivo passaggio al regime comunitario dal regime tariffario nazionale praticato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune ;

considerando che, nell' esercizio del suo potere di valutazione in materia di contingenti tariffari, il Consiglio, in conformità dello articolo 25 del Trattato che dev' essere applicato ispirandosi agli orientamenti dell' articolo 29, deve, tenendo conto anche delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 9, prendere in considerazione gli aspetti essenziali che caratterizzano la situazione dei prodotti di cui trattasi dal punto di vista tanto dello Stato membro richiedente quanto della Comunità come tale ;

considerando che, per le colofonie idrogenate, la domande della R.F. di Germania si riferisce più specialmente a talune esigenze della industria delle colle, e in particolare dei nastri adesivi, nonché dell' industria che produce rivestimenti per pavimenti relativamente a buon mercato, mentre le colofonie polimerizzate o ossidate sono inoltre utilizzate nella fabbricazione di alcuni tipi di vernici e colori ; che, nella loro rispettiva utilizzazione, questi tre tipi di colofonie si trovano in severa concorrenza con altre materie,

.../...

soprattutto sintetiche ; che, se per questi tre tipi di colofonie la produzione comunitaria è attualmente insufficiente, essa si trova non di meno in fase di sviluppo, e cio' specialmente in Francia per quanto riguarda le colofonie polimerizzate ;

considerando pertanto che lo Stato membro richiedente riscontra inconvenienti notevoli e che, tenendo conto della necessità di garantire l'approvvigionamento della Comunità per queste materie di base, tali inconvenienti giustificano una deroga agli imperativi di una pronta instaurazione della tariffa doganale comune ;

considerando che, sulla base di quanto precede e tenendo conto del fatto che durante il secondo semestre le importazioni di colofonie polimerizzate ed ossidate aumentano notevolmente rispetto a quelle del primo semestre (raggiungendo anche differenze di 1.500 tonnellate circa), nel 1964 il fabbisogno totale d'importazione della Repubblica federale di Germania puo' essere valutato a 6.600 tonnellate circa ; che, se l'evoluzione delle importazioni di colofonie idrogenate negli ultimi anni denota un netto incremento, le cifre relative al primo semestre 1963 manifestano un certo regresso, di modo che, tenendo conto delle esportazioni di tali prodotti dallo Stato membro richiedente (che per il 1964 possono essere valutate a 100 tonnellate circa) il fabbisogno totale d'importazione sarà di 1350 tonnellate ; che, anche se la produzione comunitaria di questi prodotti sembra in fase di aumento, la parte essenziale del suo fabbisogno totale per il 1964 sarà probabilmente ancora coperta da importazioni da paesi terzi ;

considerando che, data la funzione dei contingenti tariffari, il dazio del contingente dev' essere fissato tenendo conto della necessità di raggiungere l'attuazione dell' Unione doganale ; che bisogna pertanto considerare in special modo l'attuale grado di attuazione del mercato comune e lo sforzo che dev' essere compiuto dallo Stato membro^{richiedente} per la voce tariffaria in oggetto ; che nella fattispecie tale sforzo deve colmare un divario di 8 punti tra il dazio di base dello Stato membro richiedente e il dazio della tariffa doganale comune ;

considerando che il Consiglio deve tener conto anche della situazione particolare di ciascun prodotto per il quale viene richiesta un contingente tariffario ;

considerando che, tenendo conto della situazione sopra descritta, sembra opportuno fissare per questi prodotti un dazio che consenta di ovviare per quanto possibile agli inconvenienti riscontrati dallo Stato membro richiedente, tenendo presenti le obiezioni che nel caso specifico possono essere mosse sul piano comunitario contro un rallentamento troppo spinto della progressiva instaurazione della tariffa doganale comune ; che, pur tenendo conto della necessità di garantire uno sviluppo razionale della produzione di queste materie di base nella Comunità, le precedenti considerazioni inducono a prevedere per i contingenti tariffari di cui trattasi un dazio pari ad un quarto del ravvicinamento già operato verso la tariffa doganale comune, e cio' a partire dal periodo immediatamente precedente tale ravvicinamento ;

considerando che, per le colofonie polimerizzate ed ossidate (voce ex 38.08 C) un volume del contingente pari a 6.600 tonnellate sembra pertanto adeguato, e che tale sembra anche il volume di 1350 tonnellate per le colofonie idrogenate (voce ex 38.08 C) ; che i volumi dei contingenti stabiliti ai livelli così ottenuti sembrano i più adeguati ; che il quarto del ravvicinamento calcolato sulla base sopra stabilita induce a fissare il dazio all' 1,2% tanto per le colofonie polimerizzate ed ossidate quanto per quelle idrogenate (voce ex 38.08 C) ;

considerando che, sulla base della situazione d'insieme sopra descritta nei suoi elementi essenziali, si può concludere che i contingenti tariffari così stabiliti non superano i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attività a detrimento di altri Stati membri, soprattutto a causa dello sfalsamento delle posizioni concorrenziali che verrebbe a crearsi al livello dei prodotti finiti ;

considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che gli Stati membri applichino alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offre almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni da paesi terzi ; che

pertanto, l'apertura di un contingente tariffario per le importazioni provenienti da paesi terzi non è ammissibile ad un dazio inferiore a quello applicato alle importazioni provenienti dagli altri Stati membri ;

considerando che la funzione dei contingenti tariffari sopra descritta implica che questi possono essere concessi ai sensi dell' articolo 25, paragrafo 1, soltanto per coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici dello Stato membro interessato, esclusa qualsiasi riesportazione nello stato in cui i prodotti risultano importati ;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata ad introdurre contingenti tariffari per le importazioni da paesi terzi e per l'utilizzazione nel suo territorio dei prodotti elencati qui di seguito, nei limiti dei quantitativi ed ai dazi indicati per ciascun prodotto :

Designazione delle merci	N. della tariffa doganale comune	Volume del contingente	al dazio di

Colofonie polimerizzate e ossidate	ex 38.08 C	6.600 t	1,2%
Colofonie idrogenate	ex 38.08 C	1.350 t	1,2%

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile ai prodotti importati nei limiti di tali contingenti tariffari può essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri e accompagnati da certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 1964.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio,

Il Presidente,

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla concessione di un contingente tariffario al Regno dei Paesi Bassi per le colofonie idrogenate, polimerizzate e dimerizzate (voce doganale ex 38.08 C)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 25, paragrafo 1,

vista la lettera del 10 luglio 1963 con la quale il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto la concessione di un contingente tariffario di 2.100 tonnellate esente da dazio per le colofonie idrogenate, polimerizzate e dimerizzate della voce ex 38.08 C della tariffa doganale comune e compresa nell'elenco C allegato al Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1961, le colofonie idrogenate, polimerizzate e dimerizzate erano importate nel Regno dei Paesi Basse in esenzione da dazio, mentre il dazio contrattuale della tariffa doganale comune è dell' 8,5 ;

considerando che dai dati forniti dal Regno dei Paesi Bassi a sostegno della sua domanda risulta che, per i prodotti in causa, negli ultimi anni i dati relativi al consumo, alla produzione interna, alla importazioni da paesi terzi e dagli altri Stati membri ed alle esportazioni hanno segnato la seguente evoluzione :

.../...

	1960	1961	1962	1963
	- in tonnellate -			
Consumo	680	1.156	1.750	
Produzione interna	0	0	0	0
Importazioni				
- da paesi terzi	680	1.156	1.851	934 (1° semestre)
- dagli altri Stati membri	-	-	-	- (1° semestre)
Esportazioni	0	0	0	0 (1° semestre)

considerando che il Regno dei Paesi Bassi non produce i tre tipi di colofonie sopra descritti e che la produzione degli altri Stati membri è insufficiente per coprire il suo fabbisogno ;

considerando che, secondo i dati statistici degli ultimi tre anni, le importazioni di colofonie idrogenate, polimerizzate e dimerizzate nel regno dei Paesi Bassi in provenienza da paesi terzi rappresentano il 100% delle importazioni totali ; che, mancando una produzione nazionale, l'approvvigionamento del Regno dei Paesi Bassi dipende pertanto tradizionalmente, per una parte notevole, da importazioni provenienti da paesi terzi ;

considerando che la concessione di contingenti tariffari ad un solo Stato membro in conformità dell' articolo 25 costituisce una deroga al ritmo normale della progressiva instaurazione della tariffa doganale comune, per ovviare agli inconvenienti che possono risultare nello approvvigionamento di uno Stato membro per effetto del progressivo passaggio al regime comunitario dal regime tariffario nazionale praticato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune ;

considerando che, nell' esercizio dei suoi poteri di valutazione in materia di contingenti tariffari, il Consiglio, in conformità dello articolo 25 del Trattato che dev' essere applicato ispirandosi agli orientamenti dell' articolo 29, dove, tenendo conto anche delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 9, prendere in considerazione gli

.../...

aspetti essenziali che caratterizzano la situazione dei prodotti in oggetto dal punto di vista tanto dello Stato membro richiedente quanto della Comunità come tale ;

considerando che, per quanto riguarda le colofonie idrogenate, la domanda del Regno dei Paesi Bassi si riferisce più specialmente ad esigenze dell' industria delle colle e dell' industria che produce rivestimenti per pavimenti relativamente a buon mercato, mentre le colofonie polimerizzate e dimerizzate sono inoltre utilizzate nella fabbricazione di alcuni tipi di vernici e colori ; che, nella loro utilizzazione rispettiva, questi tre tipi di colofonie si trovano in severa concorrenza con altre materie, soprattutto sintetiche ; che, se per questi tre tipi di colofonie la produzione comunitaria è attualmente insufficiente, essa è non di meno in fase di sviluppo, e cio' specialmente in Francia per quanto riguarda le colofonie polimerizzate ;

considerando pertanto che lo Stato membro richiedente riscontra inconvenienti notevoli e che, tenendo conto della necessità di garantire l'approvvigionamento della Comunità per queste materie di base, tali inconvenienti giustificano una deroga agli imperativi di una pronta instaurazione della tariffa doganale comune ;

considerando che per le colofonie in oggetto il fabbisogno totale d'importazione del Regno dei Paesi Bassi nel 1964 sarà pertanto di 1.900 tonnellate ; che, anche se la produzione comunitaria di tali prodotti sembra in aumento, nel 1964 tale fabbisogno totale sarà ancora coperto essenzialmente da importazioni provenienti da paesi terzi ;

considerando che, data la funzione dei contingenti tariffari, il dazio del contingente dev' essere fissato tenendo conto della necessità di raggiungere l'attuazione dell' Unione Doganale ; che bisogna pertanto considerare in special modo l'attuale grado di attuazione del mercato comune e lo sforzo che dev' essere compiuto

.../...

dallo Stato membro richiedente per la voce tariffaria in oggetto ;
che nella fattispecie tale sforzo deve colmare un divario di otto
punti tra il dazio di base dello Stato membro richiedente e il
dazio della tariffa doganale comune ;

considerando che il Consiglio deve tener conto anche della situazione
particolare di ciascun prodotto per il quale viene richiesto un
contingente tariffario ;

considerando che, tenendo conto della situazione sopra descritta,
sembra opportuno fissare per questi prodotti un dazio che possa
ovviare per quanto possibile agli inconvenienti incontrati dallo
Stato membro richiedente, tenendo presenti le obiezioni sollevate in
questo caso sul piano comunitario da un rallentamento troppo spinto
della progressiva instaurazione della tariffa doganale comune ; che,
tenendo conto della necessità di garantire uno sviluppo razionale
della produzione di queste materie di base nella Comunità, le pre-
cedenti considerazioni inducono a prevedere per il contingente
tariffario di cui trattasi un dazio pari ad un quarto del ravvicina-
mento già operato verso la tariffa doganale comune, e cio' a partire
dal periodo immediatamente precedente tale ravvicinamento ;

considerando che per le colofonie idrogenate, polimerizzate o
dimerizzate (voce ex 38.08 C) un volume del contingente pari a 1.900
tonnellate sembra pertanto adeguato ; che un quarto del ravvicina-
mento calcolato sulla base soprastabilita induce a fissare il dazio
per le colofonie considerate all' 1,2% ;

considerando che, sulla base della situazione d'insieme sopra descritta
nei suoi elementi essenziali, si puo' concludere che il contingente
tariffario cosi' stabilito non supera i limiti oltre i quali vi
sarebbe motivo di tenere trasferimenti di attività a detrimento di
altri Stati membri, soprattutto a causa dello sfalsamento delle
posizioni concorrenziali che verrebbe a crearsi al livello dei pro-
dotti finiti ;

.../...

considerando che la progressiva attuazione del Mercato comune implica che gli Stati membri applichino alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni da paesi terzi ; che, pertanto, l'apertura di un contingente tariffario per le importazioni provenienti da paesi terzi non è ammissibile ad un dazio inferiore a quello applicato alle importazioni provenienti dagli altri Stati membri ;

considerando che la funzione dei contingenti tariffari sopra descritta implica che questi possono essere concessi ai sensi dello articolo 25, paragrafo 1, soltanto per coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici dello Stato membro interessato, esclusa qualsiasi riesportazione nello stato in cui i prodotti risultano importati ;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Regno dei Paesi Bassi è autorizzato ad introdurre un contingente tariffario al dazio dell' 1,2% per le importazioni provenienti da paesi terzi e per l'utilizzazione nel suo territorio delle colofonie idrogenate, polimerizzate e dimerizzate della voce ex 38.08 C della tariffa doganale comune, per un quantitativo massimo di 1.900 tonnellate.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile ai prodotti importati nei limiti di tale contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli Stati membri e accompagnati da certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 1964.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio,

Il Presidente,

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla concessione di un contingente tariffario
alla Repubblica federale di Germania per la carta da
giornali (voce doganale 48.01 A)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in
particolare l'articolo 25, paragrafo 1,

vista la lettera del 3 luglio 1963, con la quale la Repubblica federale
di Germania ha chiesto la concessione di un contingente tariffario di
375.000 tonnellate esente da dazio per la carta da giornali delle voce
48.01 A della tariffa doganale comune e compresa nell'elenco C allegato
al Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1961, la carta da
giornali era importata nella Repubblica federale di Germania in
esenzione da dazio, mentre il dazio della tariffa doganale comune è
del 7% ;

considerando che dai dati forniti dalla Repubblica federale di
Germania a sostegno della sua domanda risulta che, per i prodotti
di cui trattasi, in questi ultimi anni le cifre relative al consumo,
alla produzione interna, alle importazioni da paesi terzi e dagli
altri Stati membri ed alle esportazioni hanno segnato la seguente
evoluzione :

.../...

	1960	1961	1962	1963
	- in tonnellate -			

Consumo	533.411	592.478	608.027	640.000 (stima per l'anno)
Produzione interna	230.423	229.120	230.374	220.000 (stima per l'anno)
Importazioni da paesi terzi	275.306	342.128	362.656	293.574 (9 mesi)
Importazioni dagli altri Stati membri	27.759	23.103	16.746	8.599 (9 mesi)
di cui : Francia	11.625	4.603	205	450
Italia	2	99	65	43
Paesi Bassi	11.899	12.371	10.495	6.404
UEBL	4.233	6.030	5.981	1.702
Esportazioni	76	1.872	1.748	1.246 (9 mesi)

considerando che la produzione di carta da giornali nella Repubblica federale di Germania copre meno del 40% del suo fabbisogno e che la produzione degli altri Stati membri è insufficiente per coprire il suo fabbisogno ;

considerando che, secondo i dati statistici degli ultimi tre anni, le importazioni di questo prodotto nella Repubblica federale di Germania in provenienza da Paesi terzi rappresentano oltre il 90% delle importazioni totali ; che, mancando una produzione nazionale, l'approvvigionamento della Repubblica federale di Germania dipende pertanto tradizionalmente, per una parte notevole, da importazioni provenienti da paesi terzi ;

.../...

considerando che la concessione di contingenti tariffari ad un solo Stato membro in conformità dell' articolo 25 costituisce una deroga al ritmo normale della progressiva instaurazione della tariffa doganale comune, per ovviare agli inconvenienti che possono risultare nell' approvvigionamento di uno Stato membro per effetto del passaggio progressivo al regime comunitario, dal regime tariffario nazionale praticato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune ;

considerando che, nell' esercizio dei suoi poteri di valutazione in materia di contingenti tariffari, il Consiglio, in conformità dello articolo 25 del Trattato che dev' essere applicato ispirandosi agli orientamenti dell' articolo 29, deve, tenendo conto anche delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 9, prendere in considerazione gli aspetti essenziali che caratterizzano la situazione dei prodotti di cui trattasi dal punto di vista tanto dello Stato membro richiedente quanto della Comunità come tale ;

considerando che, per quanto riguarda la carta da giornali, la domanda della Repubblica federale di Germania mira essenzialmente ad evitare un aumento della produzione della stampa, i cui inconvenienti non si limitano al solo settore economico, ma possono riflettersi in vari settori della massima importanza ; che, anche se i ravvicinamenti finora operati verso la tariffa doganale comune hanno determinato nei dazi della tariffa doganale tedesca un aumento dallo 0 al 3,4% che puo' sembrare relativamente basso, cio' non basta per valutare la portata degli inconvenienti risultanti dall' instaurazione della tariffa doganale comune ; che, per quanto riguarda la situazione della produzione comunitaria descritta più esaurientemente qui di seguito, essa non sembra raggiungere un' importanza notevole malgrado una tendenza al progresso, e che bisogna inoltre tener conto dell' aumento del consumo nella Comunità ;

.../...

considerando che l'importanza degli inconvenienti riscontrati dallo Stato membro richiedente e la necessità di garantire l'approvvigionamento della Comunità per questa materia di base possono giustificare nella fattispecie una deroga agli imperativi di una pronta instaurazione della tariffa doganale comune ;

considerando che la previsione di consumo di 640.000 tonnellate calcolata dalla Repubblica federale di Germania sembra fondata poichè si ricalca sul livello previsto per il 1963 ; che la stima dello Stato membro richiedente circa una produzione propria di 220.000 tonnellate nel 1964 sembra fondata, poichè già dal 1960 tale produzione oscilla tra 220.000 e 230.000 tonnellate ; che almeno 420.000 tonnellate dovranno quindi essere coperte con importazioni di qualsiasi provenienza ; che attualmente è difficile valutare con esattezza la possibilità di approvvigionamento nella Comunità ; che è opportuno esaminare la situazione del mercato comunitario rispetto al 1960, anno in cui la Repubblica federale di Germania non ha introdotto contingenti tariffari ; che nel 1960 la Repubblica federale di Germania ha importato dalla CEE 27.759 tonnellate, di cui 11.625 tonnellate in provenienza dalla Repubblica francese ; che attualmente quest' ultimo Stato membro esporta nella Repubblica federale soltanto quantitativi irrilevanti e che un aumento di tali esportazioni non sembra prevedibile nel prossimo futuro ; che nel 1962 le esportazioni dei paesi del Benelux hanno segnato un regresso, non corretto nei primi nove mesi del 1963, mentre le capacità di esportazione di tali paesi sembrano in aumento ; che, dato un ammodernamento della produzione soprattutto in Italia, è verosimile che le esportazioni dagli Stati membri verso la Repubblica federale di Germania potranno superare nel 1964 il livello massimo raggiunto nel 1960 ; che, tuttavia, tali esportazioni potranno aumentare soltanto progressivamente per il fatto che i lavori di ammodernamento e di attrezzatura sono ancora in corso e gli effetti ne saranno risentiti soltanto dopo qualche tempo ;

.../...

considerando che, calcolata sulla base dei dati e delle cifre sopra menzionati, il fabbisogno d'importazione da paesi terzi nel 1964 sara' pari a 375.000 tonnellate e sembra lasciare un margine d'incremento sufficiente per le importazioni dagli altri Stati membri ;

considerando che, data la funzione dei contingenti, il dazio deve essere fissato tenendo conto della necessità di raggiungere l'attuazione dell' Unione Doganale ; che bisogna pertanto considerare in special modo l'attuale grado di attuazione del Mercato comune e lo sforzo che lo Stato membro richiedente deve compiere per la voce tariffaria in oggetto ; che nella fattispecie tale sforzo deve colmare un divario di sette punti tra il dazio di base dello Stato membro richiedente e il dazio dalla tariffa doganale comune ;

considerando che il Consiglio deve tener conto anche della situazione particolare di ciascun prodotto per il quale viene richiesto un contingente tariffario ;

considerando che, sulla base della situazione sopra descritta, sembra opportuno, in via eccezionale, non prevedere alcun dazio per la carta da giornali, vista la gravità parimenti eccezionale degli inconvenienti riscontrati dallo Stato membro richiedente ;

considerando che per la carta da giornali un volume del contingente pari a 375.000 tonnellate sembra pertanto adeguato ; che è sembrato opportuno fissare il dazio del contingente allo 0% ;

considerando che, sulla base della situazione d'insieme sopra descritta nei suoi elementi essenziali, si puo' concludere che il contingente tariffario cosi' stabilito non supera i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attività a detrimento di altri Stati membri, soprattutto a causa dello sfalsamento delle posizioni concorrenziali che verrebbe a crearsi al livello dei prodotti finiti ;

.../...

considerando che la progressiva attuazione del Mercato comune implica che ciascuno Stato membro applichi alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi ; che, pertanto, l'apertura di un contingente tariffario per le importazioni provenienti da paesi terzi non è ammissibile ad un dazio inferiore a quello applicato alle importazioni provenienti dagli altri Stati membri ;

considerando che la funzione dei contingenti tariffari sopra descritta implica che questi possono essere concessi ai sensi dello articolo 25, paragrafo 1 soltanto per coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici dello Stato membro interessato, esclusa qualsiasi riesportazione nello stato in cui i prodotti risultano importati ;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata ad introdurre un contingente tariffario esente da dazio per le importazioni dai paesi terzi e per l'utilizzazione nel suo territorio di carta da giornali della voce 48.01 A della tariffa doganale comune, nei limiti di un quantitativo massimo di 375.000 tonnellate ;

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile al prodotto importato nel limite di tale contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato allo stesso prodotto importato dagli altri Stati membri e accompagnato da certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 1964.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio,
Il Presidente,

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla concessione di un contingente tariffario alla Repubblica federale di Germania per determinate qualità di filati di lino (voce doganale 54.03 A I a)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 25, paragrafo 1,

vista la lettera del 3 luglio 1963 con la quale la Repubblica federale di Germania ha chiesto la concessione di un contingente tariffario di 500 tonnellate al dazio del 3% per i filati di lino greggi (esclusi i filati di stoppa) che misurano, per ogni kg, 30.000 metri o meno, destinati alla fabbricazione di fili ritorti o ritorti su ritorto (câblés) per l'industria della calzatura o per la legatura dei cavi, della voce 54.03 A I a) della tariffa doganale comune compresa nell'elenco C allegato al Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1961, questi filati di lino erano importati nella Repubblica federale di Germania al dazio del 3% ;

considerando che dai dati forniti dalla Repubblica federale di Germania a sostegno della sua domanda risulta che, per i prodotti di cui trattasi negli ultimi anni i dati relativi al consumo, alla produzione interna, alle importazioni da paesi terzi e dagli altri Stati membri ed alle esportazioni hanno segnato la seguente evoluzione :

.../...

	1960	1961	1962	1963
	- in tonnellate -			
Consumo	738	541	483	
Produzione interna	-	-	-	-
Importazioni da paesi terzi	513	378	360	183 (1° semestre)
Importazioni dagli altri Stati membri	225	163	123	87 (1° semestre)
Esportazioni	-	-	-	-

considerando che la Repubblica federale di Germania non produce i filati di lino sopra descritti e che la produzione degli altri Stati membri è insufficiente per coprire il suo fabbisogno ;

considerando che, secondo i dati statistici degli ultimi tre anni, le importazioni di filati di lino greggi (esclusi i filati di stoppa) che misurano, per ogni kg, 30.000 metri o meno, destinati alla fabbricazione di filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) per l'industria della calzatura e per la legatura dei cavi, nella Repubblica federale di Germania in provenienza da paesi terzi rappresentano in media oltre il 71% delle importazioni totali ; che, mancando una produzione nazionale, l'approvvigionamento della Repubblica federale di Germania dipende pertanto tradizionalmente, per una parte notevole, da importazioni provenienti da paesi terzi ;

considerando che la concessione di contingenti tariffari ad un solo Stato membro in conformità dell' articolo 25 costituisce una deroga al ritmo normale della progressiva instaurazione della tariffa doganale comune, per ovviare agli inconvenienti che possono risultare nello approvvigionamento di uno Stato membro per effetto del progressivo passaggio al regime comunitario dal regime tariffario nazionale praticato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali verso quello della tariffa doganale comune ;

.../...

considerando che, nell' esercizio del suo potere di valutazione in materia di contingenti tariffari, il Consiglio, in conformità dello articolo 25 del Trattato che dev' essere applicato ispirandosi agli orientamenti dell' articolo 29, dove, tenendo conto anche delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 9, prendere in considerazione gli aspetti essenziali che caratterizzano la situazione dei prodotti in oggetto dal punto di vista tanto dello Stato membro richiedente quanto della Comunità come tale ; che nella fattispecie va tuttavia notato che la Comunità ha consolidato nel quadro del GATT un contingente tariffario di 500 tonnellate al dazio del 3% ;

considerando dunque che, anche se l'evoluzione delle importazioni nella Repubblica federale di Germania da paesi terzi negli ultimi anni, e più particolarmente nei primi sei mesi del 1963, può indurre a valutare che per tutto il 1963 tali importazioni non raggiungeranno il livello di 500 tonnellate, è nondimeno opportuno autorizzare per il 1964 l'apertura del contingente richiesto, tenendo conto anche dello orientamento dello articolo 29, lettera a) del Trattato ; che d'altra parte sembra opportuno fissare il dazio del contingente al 3% ;

considerando che il contingente tariffario così stabilito per questi prodotti non supera i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di tenere trasferimenti di attività a detrimento di altri Stati membri ;

considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che gli Stati membri applichino alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni da paesi terzi ; che, pertanto, l'apertura di un contingente tariffario per le importazioni provenienti da paesi terzi non è ammissibile ad un dazio inferiore a quello applicato alle importazioni provenienti dagli altri Stati membri ;

considerando che la funzione dei contingenti tariffari sopra descritta implica che questi possono essere concessi ai sensi dello articolo 25, paragrafo 1, soltanto per coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici dello Stato membro interessato, esclusa qualsiasi riesportazione nello stato in cui i prodotti risultano importati ;

.../...

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata ad introdurre un contingente tariffario al dazio del 3% per le importazioni da paesi terzi e per l'utilizzazione nel suo territorio di filati di lino greggi (esclusi i filati di stoppa) che misurano, per ogni kg, 30.000 metri o meno, destinati alla fabbricazione di filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) per l'industria della calzatura o per la legatura di cavi, della voce 54.03 A I a) della tariffa doganale comune, per un quantitativo massimo di 500 tonnellate.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile ai prodotti importati nei limiti di tale contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli altri membri e accompagnati da certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 1964.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio,

Il Presidente